



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 08 Registro deliberazioni Del 27/01/2020	OGGETTO: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo e definizione del perimetro di consolidamento esercizio 2017.
---	--

L'anno duemilaventini, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 19,00 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
4	TORRE	CARMELO	Assessore		X
5	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
6	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
7	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



CITTA' DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Il Proponente _____

OGGETTO: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo e definizione del perimetro di consolidamento esercizio 2017

PREMESSO CHE:

-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
-l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica": gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 20.12.2018 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 10;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RILEVATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art.1 comma 2 lettera b) del presente decreto;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile;
 - 2.1 gli enti controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
 - 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica come definiti dall'articolo 11 ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione;
 - 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Milazzo", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	% di partecipazione dell'Ente
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%
	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S. A R.L	5,95%
	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S. S.p.A	6,64%
Le società	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%
	SO.GE.PAT. S.r.l	0,25%
	ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	14,02%

Le società controllate	Non presenti	
Le società partecipate	Non presenti	

DATO ATTO CHE , al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Milazzo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2016	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2016
COMUNE DI MILAZZO	222.548.291,09	159.028.254,60	34.884.205,41

Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	22.254.829,11	15.902.825,46	3.488.420,55
--	---------------	---------------	--------------

VISTO l'allegato “A” ,che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è stato determinato il gruppo amministrazione pubblica e le società da includere nel perimetro di consolidamento;

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2017 o all’ultimo bilancio disponibile, non vi sono enti strumentali partecipati da includere nel perimetro di consolidamento, atteso che:

-il **CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A** ha una situazione patrimoniale e finanziaria inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Milazzo;

-il **GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L.** ha una situazione patrimoniale e finanziaria inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Milazzo;

- il **GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S. A R.L.** ha una situazione patrimoniale e finanziaria inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Milazzo;

- **S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S. S.p.A** ha una situazione patrimoniale e finanziaria inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Milazzo;

- **SO.GE.PAT. S.r.l** ha una partecipazione inferiore all’1% quindi irrilevante;

- **ATO ME 2 S.p.A in liquidazione** risulta irrilevante per impossibilità a reperire le informazioni necessari al consolidamento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del **"Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo"**, i seguenti organismi partecipati

Tipologia	Denominazione	% di partecipazione dell'Ente
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%
	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L	5,95%
	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	6,64%
Le società	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%
	SO.GE.PAT. S.r.l	0,25%
	ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	14,02%
Le società controllate	Non presenti	
Le società partecipate	Non presenti	

- 2) di dichiarare al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento";
- 3) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) di inviare per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI MILAZZO

2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

-obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

-predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11- quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

-composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;

-riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

-predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

-approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).
- I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ✓ ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ✓ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 –2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire* le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MILAZZO

Si procede all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Milazzo e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	1,94%	Gestione del centro mercantile

Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2017
COMUNE DI MILAZZO	222.548.291,09	159.028.254,60	34.884.205,41

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	22.254.829,11	15.902.825,46	3.488.420,55
--	---------------	---------------	--------------

Partecipata	1.284.829,00	551.909,00	697.760,00
-------------	--------------	------------	------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 10%, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

2. SO.GE.PAT. S.r.l

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	0,25%	Coordinamento e attuazione del Patto Territoriale "Messina"

La società ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n.662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21.03.1997.

Occorre verificare se la partecipazione, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società SO.GE.PAT. S.r.l. **non è rilevante** in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1%, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

3. ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	14,02 %	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale

Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.

Occorre verificare se la partecipazione, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza.

Della società ATO ME2 S.p.A in liquidazione non si dispongono dei dati patrimoniali e del conto economico nonostante infinite richieste inviate, pertanto risulta al momento impossibile reperire le informazioni necessarie per verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento, di conseguenza **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

4. GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S. A R.L.

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca

Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.

Ne fanno parte i Comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, la Provincia Regionale di Messina, il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Patti, e diversi partner privati.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2017
COMUNE DI MILAZZO	222.548.291,09	159.028.254,60	34.884.205,41

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	22.254.829,11	15.902.825,46	3.488.420,55
--	---------------	---------------	--------------

Partecipata	109.081,00	55.173,00	18.474,00
-------------	------------	-----------	-----------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S. A R.L. **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 10%, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

5. S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S. S.p.A

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2017
COMUNE DI MILAZZO	222.548.291,09	159.028.254,60	34.884.205,41

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	22.254.829,11	15.902.825,46	3.488.420,55
--	---------------	---------------	--------------

Partecipata	484.777,00	85.775,00	193.449,00
-------------	------------	-----------	------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 10%, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

6. GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L.

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale

La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19.2 e 19.4 Sostegno allo sviluppo locale LEADER.

In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2017
COMUNE DI MILAZZO	222.548.291,09	159.028.254,60	34.884.205,41

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	22.254.829,11	15.902.825,46	3.488.420,55
--	---------------	---------------	--------------

Partecipata	51.200,00	51.200,00	0,00
-------------	-----------	-----------	------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L. **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 10%, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento" del Comune di Milazzo.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 23-01-2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Alocantini

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 23-01-2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Alocantini

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore anziano
[Signature]

Il Segretario Generale
[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28/01/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale _____	Il Responsabile dell'U.O. _____